

LODO ARBITRALE

N. 8/2020 Ruolo
Giudizi Arbitrali

Camera Arbitrale per i contratti pubblici

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA:

Avv. Prof. Stefano A. Villata

Avv. Guido Salvadori Del Prato

Dott. Michele Vitale

costituito per risolvere la controversia tra:

Area Sud Milano S.p.A. in concordato preventivo (C.F. 03442430967), con sede legale in Rozzano, Via Matteotti, 35, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (in breve “**Area Sud**”) rappresentata e difesa dagli avv.ti Loredana Miceli e Antonella Tiraboschi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Milano, Via Camperio, n. 9, giusta procura in calce alla domanda di arbitrato e atto di nomina d’arbitro notificata il 24 giugno 2020

- attrice -

contro

Comune di Corsico, con sede in Corsico (Mi), Via Roma n. 18, (C.F. e P.IVA 00880000153), in persona del legale rappresentante *pro tempore* (in breve, il “**Comune**”), rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe De Carlo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Leone Pancaldo, 10, giusta procura alle liti allegata all’atto di resistenza notificato in data 24 luglio 2020

- convenuto -

lodo deliberato all’unanimità in camera di consiglio, in conferenza personale di tutti gli arbitri presso lo studio del Presidente, in Via Visconti di Modrone, 21 in data 27 luglio

2021 e in conferenza telematica di tutti gli arbitri il 21 dicembre 2021 in forza della Clausola Compromissoria trascritta al par. 1.1. *infra* come successivamente modificata dalle parti; sede dell'arbitrato: Milano

* * *

SOMMARIO

1. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA.	2
2. PREMESA METODOLOGICA E DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSA.....	9
3. I CREDITI DI AREA SUD NASCENTE DALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
4. IL CREDITO DEL COMUNE PER IL PERIODO TIA E LA SUA RISCOSSIONE.....	15
5. GLI ULTERIORI CREDITI DEL COMUNE.	20

1. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

1.1. Con domanda di arbitrato e atto di nomina d'arbitro notificato il 24 giugno 2020, Area Sud ha convenuto in arbitrato il Comune di Corsico chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 2.680.687,59, di cui € 1.794.307,05 per fatture ed € 866.380,50 "*per insoluti ed inesigibili TIA*" in relazione ad un contratto di appalto per servizi di igiene urbana stipulato tra le parti in data 20 luglio 2006 (il "**Contratto**" – doc². A-4) che porta la seguente clausola compromissoria: "*Art. 12 – Controversie e vertenze:*

a. Ogni controversia tra i soci, tra i soci e la società e gli organi di essa, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto di servizio, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria), sarà sottoposta al giudizio del legale rappresentante dell'ente locale, che deciderà come amichevole compositore e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.

b. Le vertenze che invece dovessero sorgere, dopo l'obbligatorio tentativo di composizione amichevole promossa dalla parte più diligente ai sensi del precedente comma, tranne quelle previste dall'articolo 409 Codice di procedura civile, relative a diritti disponibili e qualunque sia la loro natura, saranno definite

¹ Tariffa di Igiene Ambientale.

² Nel seguito del lodo i documenti prodotti verranno identificati attraverso l'iniziale della parte (A per l'attrice e C per la convenuta).

(quale unico mezzo voluto dalle parti per la risoluzione delle controversie) da un collegio arbitrale, composto da un arbitro nominato da ciascuna delle parti entro trenta (30) giorni dalla richiesta di arbitrato, e da un terzo arbitro con funzioni di presidente nominato dalle parti entro quindici (15) giorni o in disaccordo dal presidente del tribunale competente coincidente con quello di cui alla sede legale della società.

c. Il presidente del collegio dovrà dichiarare, quale condizione essenziale espressa, e sotto la personale responsabilità, di non aver mai ricevuto in precedenza incarichi professionali di qualsiasi tipo da alcuna delle parti.

d. Dalla nomina del presidente il collegio si pronuncerà a maggioranza, entro novanta (90) giorni solari, attraverso lodo arbitrale, rituale, secondo diritto, definendo anche su quale parte porre a carico le spese del lodo stesso. Detto termine può essere prorogato solo una volta, su accordo scritto delle parti o per decisione del collegio, per un periodo non superiore ad ulteriori novanta (90) giorni.

e. Il lodo si svolgerà presso la sede legale della società ed il collegio arbitrale disporrà dei più ampi poteri regolamentati in ordine alla procedura.

f. Le parti di comune accordo possono ricorrere anche ad un solo arbitro che si pronuncerà con le stesse procedure e con gli stessi effetti sopraccitati (fermo restando quanto precisato al precedente comma 3).

g. Prima della eventuale conferma definitiva dell'incarico gli arbitri dovranno (o l'arbitro dovrà) precisare l'ammontare richiesto per l'emissione del lodo a titolo di competenze, rimborsi spese e forma di pagamento.

h. Nell'ipotesi che il contenzioso interessi più di due parti contemporaneamente, i rispettivi lodi dovranno essere separatamente pronunciati con la cronologia che le stesse preindivideranno.

i. In tema di interpretazione del contenuto della clausola compromissoria, salvo quanto le parti abbiano espressamente escluso, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel presente contratto di servizio, e quindi tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione dello stesso, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dalla intervenuta modificazione dei patti contrattuali.

j. La determinazione del collegio è obbligatoria per le parti, ancorché taluno degli arbitri rifiuti di firmarla. Il collegio determina altresì, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 8, i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi che il collegio stesso liquida.

k. Il lodo arbitrale sarà registrato ai sensi di legge a cura dell'arbitro nominato dalla parte soccombente, a spese della medesima (la “**Convenzione di Arbitrato**”).

1.2. L'attrice deduce di aver avviato un procedimento giudiziale innanzi al Tribunale di Milano per il recupero del proprio preteso credito definito con sentenza declinatoria di rito in favore della competenza arbitrale e di aver avviato un primo procedimento arbitrale nel dicembre 2017 abbandonato dalle parti a seguito della rinuncia 9 luglio 2018 del presidente del collegio nominato dal presidente del Tribunale di Milano. A tale abbandono è seguito l'invio (senza esito) di ulteriori diffide, sicché l'attrice si è vista costretta ad introdurre il presente giudizio, nominando quale arbitro l'avv. Guido Salvadori Del Prato e invitando la convenuta a fare altrettanto.

1.3. Con atto di resistenza con domanda riconvenzionale e contestuale designazione di arbitro ai sensi dell'art. 209 d.Lgs. 50/2016 (in seguito, anche, il “**Codice Contratti Pubblici**” o anche “**CCP**”), il Comune ha: (a) dato atto, che a seguito di scambio di corrispondenza, le parti hanno concordato che il presente procedimento segua le norme previste dal CCP; (b) ha contestato la debenza di ogni somma; (c) ha richiesto in via riconvenzionale la condanna di Area Sud al pagamento di: (i) € 1.385.056,40 a titolo di rimborso TIA riscossa dall'attrice e non riversata al Comune; (ii) € 106.478,48 a titolo di interessi moratori; (iii) € 617,16 a titolo di sanzioni amministrative da ribaltare sul gestore per mancato servizio; (iv) € 14.204,89 per condanna alle spese di Area Sud nel procedimento civile di cui sopra; (v) € 34,02 per interessi sulla predetta somma di cui al punto (iv); (vi) € 3.687,36 per condanna a spese legali in occasione di un giudizio innanzi al T.A.R.; (vii) € 23,64 per interessi sulle predette somme; (viii) € 61.974 per dividendi dell'esercizio 2014 asseritamente non riscossi. La convenuta ha infine indicato il dott. Michele Vitale quale arbitro di propria designazione.

1.4. Il procedimento è stato quindi incardinato presso la Camera Arbitrale dei lavori pubblici, assumendo n.r.g. 8/2020, la quale, con nota 7 settembre 2020, comunicava la designazione degli arbitri nelle persone dell'Avv. Salvadori del Prato, dott. Michele Vitale e Prof. Stefano Alberto Villata (designato dalla Camera), con funzione di presidente.

1.5. Con memoria integrativa all'atto di resistenza del 4 ottobre 2020, il Comune ha provveduto, irritualmente, a integrare le proprie argomentazioni difensive, alla quale ha replicato Area Sud con controdeduzioni notificate il 21 ottobre 2020.

1.6. Nel frattempo, l'8 ottobre 2020 gli arbitri designati, preso atto che non erano intervenute rilievi da parte della Camera Arbitrale a seguito del rilascio delle loro dichiarazioni di insussistenza delle situazioni di incompatibilità alla nomina di cui all'art. 815 c.p.c. e 209 e 210 CCP, si costituivano in collegio arbitrale dando atto che il presente arbitrato è retto dalla clausola compromissoria di cui all'art. 12 del Contratto, come modificata dallo scambio di corrispondenza ivi citato con il quale le parti hanno inteso assoggettare il presente procedimento alle norme di cui agli artt. 209 e 210 CCP e che la sede dell'arbitrato è stata fissata concordemente dalle parti in Milano. Il collegio ha poi fissato per il 22 ottobre 2020 udienza di comparizione personale delle parti – il cui rappresentante doveva intervenire munito dei più ampi poteri, anche di precisare e modificare la clausola compromissoria e di prorogare i termini di pronuncia del lodo - per l'esperimento del tentativo di conciliazione e, in caso di insuccesso, per la fissazione del calendario processuale e per ogni ulteriore attività connessa con la trattazione del procedimento.

1.7. La prima udienza è stata differita – a seguito di impedimenti di parti e di arbitri a partecipare nella data originariamente indicata – al 27 ottobre 2020 e, a seguito della recrudescenza in Lombardia dell'emergenza epidemiologica, la stessa si è tenuta, con l'espresso consenso di parti ed arbitri, in teleconferenza tramite la piattaforma Zoom. In tale occasione, le parti, presenti personalmente, hanno dato atto che il presente procedimento è retto dalla Convenzione di Arbitrato e hanno concordemente precisato e convenuto: (a) che era già stato infruttuosamente esperito il tentativo di amichevole composizione previsto dall'art. 12 a. del Contratto; (b) di non aver nulla da eccepire e quindi di accettare le nomine dei membri del collegio arbitrale da parte della Camera Arbitrale in applicazione delle relative disposizioni, pur avvenute, per concorde volontà delle parti, in deroga a quanto previsto dalla Convenzione di Arbitrato; (c) che il presente procedimento, anche in deroga alla Convenzione di Arbitrato, è retto dagli artt. 209 e s.

CPP; (d) che sede del presente procedimento è Milano, presso lo studio del presidente, in Milano, Via Visconti di Modrone, 21; (e) di esonerare gli arbitri dall'indicare, ai sensi della lettera g della Convenzione di Arbitrato, l'ammontare richiesto per l'emissione del lodo, atteso che lo stesso sarà determinato dalla Camera Arbitrale in conformità alle norme e alle disposizioni di quest'ultima applicabili alla fattispecie; (f) di aver preso atto del verbale di costituzione del collegio arbitrale dell'8 ottobre 2020, di accettarne il contenuto e di non aver nulla da eccepire al riguardo.

1.8. Il collegio ha poi dato atto degli atti ricevuti dalla Camera Arbitrale; l'attrice ha eccepito l'irritualità della memoria integrativa del Comune e ha chiesto l'acquisizione delle proprie controdeduzioni. Il collegio ha: (a) invitato le parti a trasmettere atti e documenti del proprio fascicolo e a trasfondere il contenuto della memoria integrativa e delle relative controdeduzioni nei successivi atti; (b) invitato le parti ad esporre oralmente i termini della controversia; (c) tentato, infruttuosamente, la conciliazione delle parti; (d) su accordo delle parti, assegnato termini disgiunti per una prima memoria contenente la determinazione delle domande e formulazione di ogni istanza e termini congiunti per memoria di replica, con eventuale modifica e integrazione delle domande e formulazione di ogni istanza.

Le parti, in considerazione dei termini processuali richiesti e assegnati, hanno prorogato il termine di pronuncia del lodo sino alla scadenza del duecentoquarantesimo giorno successivo all'udienza, concordando inoltre che il termine sia sospeso nel periodo feriale e che si applicano le ipotesi di proroga automatica di cui all'art. 820, comma 4, c.p.c.

Il collegio ha infine fissato udienza di trattazione per il 25 gennaio 2021.

1.9. Le parti hanno ritualmente scambiato le memorie nei termini assegnati, richiedendo l'ammissione di mezzi di prova orale e consulenza tecnica d'ufficio: all'udienza del 25 gennaio 2021 l'attrice ha eccepito l'inammissibilità delle istanze istruttorie di parte convenuta, in quanto formulate senza indicazione dei fatti specifici e l'incapacità a testimoniare dei testi indicati. Le parti hanno insistito nelle loro istanze istruttorie e il collegio si è riservato ogni provvedimento.

1.10. Con ordinanza nr. 1 del 13 aprile 2021, il Collegio ha ammesso: (a) i capitoli di prova orale attori A e D; (b) parte convenuta a prova contraria su detti capitoli, fissando udienza al 4 maggio 2021 per l'escussione dei testi.

1.11. All'udienza del 4 maggio 2021, le parti hanno dato atto che, a seguito dell'ammissione dei mezzi di prova, il termine di pronuncia del lodo dovesse ritenersi prorogato di ulteriori centottanta giorni e sono stati escussi i testi Carrara e Bergamaschi di parte attrice e Costanzo e Zuccherini di parte convenuta. La difesa del Comune ha poi insistito per l'ammissione di c.t.u., alla quale si è opposta l'attrice.

1.12. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza nr. 2 del 4 maggio 2021, il Collegio ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha assegnato termini per memorie conclusionali contenenti anche le conclusioni, infine fissando udienza al 29 giugno 2021 per la discussione.

1.13. Dopo ampia e accesa discussione la presente controversia è stata quindi trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni, ritualmente rassegnate con le memorie conclusionali:

1.14. Per Area Sud: *“Tutto ciò premesso, AREA SUD come in atti rappresentata e difesa confida nell'accoglimento delle proprie conclusioni che qui, per comodità del Collegio si ritrascrivono.*

Voglia il Collegio arbitrale contrariis reiectis così giudicare:

In via principale

1) *Accertato e dato atto che AREA SUD è creditrice del Comune di Corsico per le causali di cui agli atti difensivi ed ai documenti ivi prodotti, qui integralmente richiamati, della complessiva somma di € 2.680.687,59 ovvero di quella diversa somma che risulterà dovuta nel corso del giudizio arbitrale condannare il Comune al pagamento di detta somma o di quella diversa accertata in corso del giudizio arbitrale maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria ex DLGS 231/2002 dal dovuto al saldo sulle somme capitali.*

2) *Rigettare comunque tutte le domande svolte dal Comune di Corsico siccome infondate in fatto e diritto e per l'effetto respingerle, per le causali esposte negli atti difensivi.*

In via di reconventio reconventionis

3) *Accerti il Collegio che la somma di € 1.385.056,40 richiesta dal Comune di Corsico non è certa liquida ed esigibile e dovrà essere versata da AREA SUD solo allorquando detto importo sarà effettivamente riscosso dagli utenti finali ed è quindi estraneo e non compensabile con gli importi richiesti in via principale da AREA SUD pari ad € 2.680.687,59.*

4) *Condannare il Comune di Corsico al pagamento delle spese e degli onorari di difesa, nonché delle spese e degli onorari di funzionamento del collegio arbitrale.*

1.15. Per il Comune: *“Tutto ciò premesso e considerato, il Comune di Corsico confida nell'accoglimento dei già formulati quesiti, affinché l'Ill.mo Collegio arbitrale, Voglia, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così giudicare, anche alla luce dei fatti esposti memoria, così giudicare:*

1. *IN VIA PRELIMINARE E/O COMUNQUE IN VIA ISTRUTTORIA, previa revoca dell'Ordinanza n. 2 del 4 maggio 2021, ammettere la CTU richiesta dal Comune di Corsico con la propria memoria n. 2 del 1° gennaio 2021;*

2. *IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare l'infondatezza delle richieste di Area Sud Milano S.p.A. nei confronti del Comune di Corsico per tutti i motivi esposti nel presente atto;*

3. *IN VIA RICONVENZIONALE, accertato e dichiarato il credito del Comune di Corsico nei confronti di Area Sud Milano S.p.A. per i titoli sopra descritti, condannare Area Sud Milano S.p.A. a corrispondere al Comune di Corsico la somma di € 1.572.075,95, oltre l'esatto ammontare degli interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla data di insorgenza fino al saldo effettivo, somma espressamente riconosciuta come dovuta dalla Società attrice al Comune di Corsico per i motivi e le causali di cui al presente atto o il minor credito che dovesse derivarne;*

4. *ULTERIORMENTE IN VIA RICONVENZIONALE, accertato che a seguito dei Piani Finanziari predisposti da Area Sud Milano S.p.A. sono state esposte negli stessi somme superiori a quelle previste dal Contratto di Servizio, condannare Area Sud Milano S.p.A. a restituire al Comune di Corsico la differenza di importi indebitamente incamerati - stante il legittimo affidamento dell'Ente - a titolo di Costi esposti nei Piani Finanziari e/ o Smaltimento rifiuti;*

5. *IN OGNI CASO, con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio arbitrale e con condanna di Area Sud Milano S.p.A. al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale*”.

2. PREMESSA METODOLOGICA E DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

2.1. In via preliminare ad ogni altro rilievo, il collegio rileva che le valenti difese delle parti hanno discusso con dovizia di approfondimento su ogni questione di fatto e di diritto dell’odierna controversia: a fronte di ciò il collegio avverte impellente un’esigenza di semplificazione, anche a livello espositivo, ed affronterà soltanto i temi a suo giudizio rilevanti, senza far menzione di quegli argomenti rispetto ai quali occorrerebbe soltanto evidenziare la loro irrilevanza; argomenti che quindi dovranno ritenersi assorbiti dal contenuto della presente decisione.

2.2. Sempre in via preliminare e logica, il collegio affronterà i temi relativi all’esistenza del credito per prestazioni rese nascente dal Contratto per poi soffermarsi sul tema TIA, oggetto di reciproche e speculari pretese, per esaminare infine gli ulteriori crediti vantati dalla convenuta.

2.3. In via pregiudiziale di rito, il collegio conferma le proprie ordinanze istruttorie ed in particolare l’inammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio richiesta dalla parte convenuta perché avente: (a) carattere esplorativo, attesa l’assenza di documentazione di riscontro degli introiti TIA e (b) ad oggetto questioni (quale quella di analisi dei piani finanziari in relazione alla ripartizione di spese), come si vedrà *infra*, irrilevanti.

2.4. Infine, quanto al valore della controversia, rilevante ai sensi dell’art. 209, comma 12 CCP, lo stesso – in conformità alle indicazioni del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2018 per il quale le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali – pare al collegio essere equivalente ad € 4.252.763,17. In particolare, le domande attoree, definitivamente precisate, ammontano ad € 2.680.687,59. Le domande della convenuta, desumibili dalle conclusioni, riguardano la somma puntualmente indicata di € 1.572.075,85 (punto 3), nonché la condanna alla restituzione di importi indebitamente incamerati dall’attrice (punto 4) ma non

puntualmente indicati, sicché la suddetta ulteriore domanda deve essere qualificata come indeterminabile.

3. I CREDITI DI AREA SUD NASCENTE DALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

3.1. L'odierna controversia origina dall'affidamento da parte del Comune ad Area Sud del servizio di igiene urbana, deciso dal consiglio comunale con delibera 27.3.2006 n. 17. Seguiva l'approvazione del piano finanziario annuale con delibera C.C.³ 12.4.2006 n. 24 ai fini dell'applicazione della TIA e veniva poi stipulato il Contratto, al quale erano allegati la relazione tecnico economica e il capitolato speciale (rispettivamente la **“Relazione Tecnica”** e il **“Capitolato”** – doc. A-5) approvati con delibera G.C.⁴ 16.5.2006. Il Contratto, all'art. 3, prevedeva un corrispettivo di € 1,948 milioni, quale emergente dalla Relazione Tecnica, suscettibile di revisione secondo quanto previsto dall'art. 30 del Capitolato. Tale pattuizione contempla una richiesta di revisione della valutazione economica dei servizi e il *“relativo piano finanziario”* che può essere inoltrata dal gestore decorso almeno un anno dalla data di affidamento o dalla precedente domanda revisionale e senza effetto retroattivo (si veda anche l'art. 11 del Contratto in relazione al mantenimento dell'equilibrio economico del gestore e il pareggio di bilancio della gestione del servizio).

3.2. Risulta poi documentalmente (docc. A-9-A10 e docc. C-24^{ter} – C-30^{bis}) che il consiglio comunale ha approvato annualmente, dal 2007 al 2014, i piani finanziari proposti e predisposti da Area Sud ai fini dell'applicazione della TIA e poi della TARES; piani finanziari che portavano costi, e perciò corrispettivi a favore dell'attrice - da coprire integralmente con l'incasso della TIA - differenti da quelli inizialmente stimati nel Contratto.

3.3. Giova altresì segnalare che, con delibera G.C. 3.5.2006, n. 123, il Comune approvava il disciplinare di servizio per la gestione e la riscossione della TIA (il **“Disciplinare TIA”**, doc. A-6) con il quale l'amministrazione comunale intendeva affidare ad Area Sud il servizio di gestione e incasso dei proventi derivanti dalla TIA. Il

³ Consiglio Comunale, in breve **“C.C.”**.

⁴ Giunta Comunale, in breve **“G.C.”**.

Disciplinare TIA non è mai stato sottoscritto dall'attrice, ma entrambe le parti vi hanno fatto riferimento nelle loro difese, anche per la dirimente ragione che Area Sud ha effettivamente provveduto, per il periodo c.d. TIA, a gestire l'incasso dei proventi dell'imposta. Si segnala che l'art. 2, comma 14, del Disciplinare TIA prevede fosse cura di Area Sud *“inserire nel Piano Finanziario che dovrà essere annualmente approvato l'elenco dei costi diretti e indiretti, relativi al Servizio di Igiene Ambientale, segnalati da questo Comune e sostenuti dallo stesso, i quali dovranno essere riscossi dalla Società e corrisposti al Comune nell'importo indicato”*.

3.4. È opportuno altresì evidenziare che i piani finanziari, predisposti da Area Sud recependo anche i costi indicati dal Comune, prevedevano voci di corrispettivo/costi rispettivamente da imputare ad Area Sud e al Comune. Con riguardo a questi ultimi (indicati ad esempio per il 2006 in € 705.316), come detto, il Disciplinare prevedeva che venissero riscossi dall'attrice e riversati al Comune. È poi evidente che Area Sud si sarebbe dovuta soddisfare, con riguardo ai corrispettivi dovuti, sugli introiti della TIA. Contestualmente le parti non avevano previsto alcuna regolamentazione in ordine al soggetto o ai soggetti sui quali sarebbe dovuto gravare l'onere economico del mancato incasso della TIA dagli utenti. In altre parole, nella disciplina pattizia non vi è quindi traccia di un criterio di riparto tra le parti del rischio di insolvenza dei debitori della TIA

3.5. Il rapporto si è svolto fisiologicamente – con l'applicazione, *recte* incameramento ad opera dell'attrice, dei corrispettivi emergenti dal piano finanziario predisposto dal gestore e approvato dal Consiglio Comunale - sino al 2013, anno in cui l'organo elettivo della convenuta, con delibera 6 giugno 2013, n. 21, prendeva atto che la gestione del servizio affidata ad Area Sud non era conforme ai principi comunitari, risultando pertanto destinata a cessare a far data dal 1° gennaio 2014, in applicazione dell'art. 34, commi 20 e ss., d.l. 179/2012 (la **“Delibera di Cessazione”**). Tale delibera veniva – senza successo – gravata dall'attrice innanzi al T.A.R. che respingeva il ricorso con sentenza 29 luglio 2014 n. 2120, confermata dal Consiglio di Stato, con decisione n. 850 del 2015 (doc. C-7).

3.6. Le voci di credito azionate dall'attrice riguardano il periodo c.d. TIA e il periodo TARES. Per semplicità espositiva, il collegio ritiene opportuno trattare innanzi tutto del secondo periodo.

3.7. L'attrice al riguardo vanta innanzi tutto un credito di € 1.794.307,05 portato dalle fatture e note di credito prodotte *sub* doc. A-11⁵ e riguardanti i canoni contrattuali per il servizio di igiene urbana nel periodo settembre 2014-febbraio 2015, nonché gli interessi di mora per € 369.283,23 sulle predette somme.

3.8. Il corrispettivo richiesto – ricadendo nel periodo c.d. TARES – è quello previsto dal Contratto, opportunamente rivalutato, e l'attrice rileva di aver ricevuto pagamenti per tutto il 2013 (doc. A-15) e che, per quanto riguarda il 2014, il Comune ne ha sostanzialmente riconosciuto la debenza nella misura indicata nell'attrice, avendo proposto una compensazione contabile con partite di controcredito (di cui alle note contabili per il periodo TIA prodotte dall'attrice *sub* doc. A-13) vantate dalla parte convenuta (v. doc. A-12).

3.9. Al riguardo, nonostante generiche contestazioni inizialmente sollevate dalla convenuta ma ritirate in comparsa conclusionale (v. pag. 9), è pacifico che, pur dopo la Delibera di Cessazione, il servizio continuava ad essere svolto dal gennaio 2014 e sino al febbraio 2015 (il c.d. periodo transitorio), momento in cui si realizzava – è incontestato – il passaggio di consegne con il nuovo gestore del servizio di igiene urbana (doc. A-25).

3.10. Giova anche segnalare che, nonostante l'adozione della Delibera di Cessazione, il consiglio comunale, in data 16 luglio 2014 (e quindi in data successiva alla pretesa cessazione automatica del rapporto), approvava, ai fini della determinazione della TARI, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il 2014, “*redatto dal Comune sulla base dei costi comunicati da Area Sud Milano S.p.A., affidatario della gestione del servizio di igiene urbana*” (doc. C-30bis).

3.11. Del resto, l'art. 13, comma 1, del d.l. 150/2013 espressamente consentiva, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente avesse già avviato le procedure di

⁵ Nel prospetto che introduce il doc. A-4 si dà atto che, con riguardo alla fattura 14450080 del 31.12.2014, è stata dedotta, dalla somma dovuta, la nota di credito 15450002.

affidamento, la prosecuzione del servizio da parte del gestore già operante sino al subentro del nuovo gestore.

3.12. Non vi è quindi dubbio che il rapporto contrattuale sia legittimamente proseguito per tutto il 2014 e sino al 27 febbraio 2015, allorché il servizio è stato infine affidato al nuovo gestore AMSA ed è altrettanto indubbio che è dovuto il corrispettivo contrattuale risultante dalle fatture prodotte *sub* doc. A-11. Quanto all'importo dovuto, lo stesso è pari alla somma capitale di € 1.425.023,80, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 (nel testo antecedente al d.lgs. 192/2012, trattandosi di contratto stipulato con una pubblica amministrazione, come ivi definita, prima del 1° gennaio 2013) dalla data di scadenza della singola fattura insoluta sino alla notifica della domanda introduttiva del presente procedimento avvenuta il 24 giugno 2020.

Dalla data di notifica decorrono invece gli interessi moratori nella misura indicata dall'art. 1284, comma 4, cod. civ. sino al saldo.

3.13. Venendo al periodo TIA, l'attrice sostiene che, in base ai piani finanziari approvati dal Comune, avrebbe dovuto introitare dalla TIA riscossa, per il periodo 2006-2012, € 29.411.068,55 mentre – a fronte di un importo riscosso di € 30.371.085,75 (importo confermato dalla teste Carrara, responsabile amministrativa di Area Sud, escussa all'udienza del 4 maggio 2021, con deposizione coerente e precisa che ne denota l'attendibilità) - avrebbe incassato soltanto 28.524.688,30 (avendo corrisposto al comune la quota di € 1.845.870,52). Di conseguenza, avrebbe diritto a vedersi corrisposta dal Comune la somma di € 886.380,50. Al riguardo, il collegio rileva un errore di calcolo da parte di Area Sud: la somma incassata dall'attrice è infatti pari ad € 28.525.215,23, con la conseguenza che il preteso credito dell'attrice si riduce ad € **885.853,02**.

3.14. Le prestazioni sono state pacificamente rese, salvo minimali contestazioni che hanno dato luogo, anche nella prospettazione della convenuta, ad alcune minori sanzioni amministrative, peraltro, come si vedrà *infra*, non provate.

3.15. L'unica vera contestazione sollevata dal Comune – che è poi posta a fondamento della domanda riconvenzionale di cui al punto 4 delle conclusioni sopra trascritte - riguarda la corrispondenza tra le voci previste nei piani finanziari annualmente approvati

dal consiglio comunale con quanto contrattualmente previsto nella Relazione Tecnica e l'entità di dette voci (nonché di altre, ad es., lo smaltimento, che avrebbe dovuto pagare direttamente l'ente, ma che risulta sostenuto da Area Sud, v. doc. A- 27 – sul punto, riassuntivamente, v. conclusionale del Comune, pag. 11).

3.16. Il Comune sostiene poi che, anche se approvate, se tali voci non erano dovute, sarebbero certamente da restituire dall'Ente, il quale avrebbe riposto nell'attrice un legittimo affidamento. La condotta della controparte sarebbe poi lesiva della buona fede contrattuale, in quanto il Comune avrebbe *“annualmente provveduto ad approvare tali piani, nella legittima convinzione della correttezza e trasparenza dell'agere di controparte e che i costi rappresentati fossero giustificati da congrua documentazione contabile. Tale documentazione, come detto, invece non è mai stata fornita”* (così ad es., I mem. convenuta, pag. 9).

3.17. Reputa il collegio che si tratta di contestazione relativa alla violazione del canone di buona fede non agevolmente inquadrabile e comunque infondata: già in fatto, la prospettazione per la quale l'ente locale avrebbe provveduto ad approvare i piani finanziari predisposti dal gestore senza alcun vaglio delle voci e della relativa entità appare inverosimile, oltre che, soprattutto, sfornita di prova.

3.18. Vi sono anzi agli atti elementi di segno diametralmente contrario: i piani finanziari – la cui predisposizione era imposta dall'art. 8 del d.p.r. 158/1999 - risultano infatti portati all'approvazione dell'organo elettivo dell'ente, sempre previo favorevole parere tecnico del responsabile del servizio, a mente dell'art. 49, comma 1, TUEL. Gli stessi peraltro ricalcano le voci obbligatoriamente previste dall'allegato 1 del d.p.r. 158/1999, sicché non è credibile che gli organi comunali non ne fossero a conoscenza, essendo anzi gli stessi tenuti ad applicare tale norma nella predisposizione/approvazione annuale dei piani finanziari, necessari per l'applicazione della tariffa la cui riscossione avrebbe dovuto coprire integralmente *“i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico”* ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 22/1997 allora vigente. Non solo, ma i piani finanziari, già a partire da quello approvato il 3.4.2007 (doc. C-24^{ter}), sono stati redatti prendendo in considerazione i costi, a consuntivo, dei precedenti tre anni (agevolmente verificabili

dall'ente). Né il Comune – che ha comunque fatto propri detti piani – ha allegato in giudizio che i dati esposti nelle bozze predisposte da Area Sud non corrispondessero ai consuntivi degli anni precedenti (certamente noti all'amministrazione locale). Non solo, ma come già anticipato l'art. 2, comma 14, del Disciplinare imponeva al gestore di inserire nel piano finanziario da sottoporre all'approvazione consiliare *“l'elenco dei costi diretti e indiretti relativi al Servizio di igiene ambientale, segnalati da questo Comune e sostenuti dallo stesso, i quali dovranno essere riscossi dalla Società e corrisposti al Comune nell'importo indicato”*, sicché era la stessa disciplina, alla quale il Comune si era autonomamente vincolato, che prevedeva un coinvolgimento dell'ente locale nell'individuazione e quantificazione dei costi, oggi singolarmente contestati.

3.19. Va poi soggiunto che le delibere del consiglio comunale che hanno approvato, annualmente, i piani finanziari predisposti da Area Sud, così facendoli propri, non sono mai state impugnate da alcuno, né il Comune – pur *in thesi* disponendo del relativo potere – ha mai avviato procedimenti di autotutela volti all'annullamento di detti provvedimenti; segno anche questo dell'insussistenza di profili di illegittimità pure nella prospettiva della parte convenuta. Le delibere, quindi, sono inoppugnabili e vincolanti per l'ente.

3.20. In conclusione, appaiono infondate le contestazioni relative alla violazione del canone di buona fede e la conseguente domanda riconvenzionale nr. 4 di restituzione di quanto corrisposto in eccedenza agli originari importi contrattuali.

3.21. Per converso, il collegio ritiene sussistente, e accerta, il credito di Area Sud alla percezione della somma richiesta dall'attrice per il periodo TIA nella minore misura di € **885.853,02**, fatte salve le considerazioni in ordine alla non attuale esigibilità del credito di cui al paragrafo che segue

4. IL CREDITO DEL COMUNE PER IL PERIODO TIA E LA SUA RISCOSSIONE.

4.1. In primo luogo, la convenuta richiede il pagamento, con riferimento al periodo TIA, della somma di € 1.385.056,40 a titolo di rimborso TIA riscossa e non riversata al Comune in relazione ai costi sostenuti dal Comune per il servizio di igiene ambientale con riguardo agli anni 2009-2012 (v. al riguardo i docc. C-8 – C-12).

4.2. Tali importi non sono stati contestati nella loro quantificazione da parte dell'attrice e sono stati stanziati nei bilanci della società, la quale però sostiene che non sarebbero certi ed esigibili, con la conseguenza che dovrebbero essere versati da Area Sud solo allorquando detto importo verrà effettivamente riscosso dagli utenti e sarebbe quindi non compensabile con gli importi richiesti in via principale dall'ex gestore.

4.3. Al riguardo, va osservato che nell'atto introduttivo del presente arbitrato (pag.7 s.) l'attrice ha riconosciuto che le note contabili portanti dette somme riguardano gli importi, previsti nei piani finanziari, di competenza del Comune con riguardo ai servizi comunali necessari alla gestione della tariffa e all'espletamento del servizio di igiene ambientale. Ancora, Area Sud ha provveduto a riversare al Comune, per la sua quota, gli introiti TIA sino al 2009, "*sospendendo poi la corresponsione atteso l'accumularsi degli insoluti?*" in quanto l'incassato non copriva nemmeno tutto il corrispettivo di competenza dell'attrice previsto dai piani finanziari. La somma pretesa dal Comune non appare quindi specificamente contestata nella sua esistenza e liquidità (come detto, la stessa emerge anche dai bilanci di esercizio), sollevando la difesa dell'attrice esclusivamente una questione di esigibilità. Il collegio accerta quindi il diritto del Comune a ricevere la somma di € 1.385.056,40.

Come per gli importi del periodo TIA di cui al paragrafo che precede resta aperto il tema dell'immediata esigibilità.

4.4. In particolare, secondo Area Sud, atteso che l'importo degli insoluti TIA ammonterebbero ad € 1.982.899,37, superiore a quanto preteso dal Comune e che non vi sarebbe nessun principio per il quale gli importi insoluti dovrebbero rimanere a carico del gestore, la convenuta non avrebbe diritto a ricevere alcunché sino a che gli insoluti non fossero stati recuperati.

4.5. Al riguardo, il collegio prende innanzi tutto atto che la somma degli insoluti, per il solo periodo 2011-2013, risulta sia dal doc. A-14 sia dalla testimonianza della sig.ra Romina Bergamaschi che ha concretamente provveduto all'estrazione dei dati dal sito Equitalia. Peraltro, in virtù del principio di copertura integrale dei costi da parte della TIA, dalla stessa tabella dell'attrice riprodotta a pag. 9 dell'atto introduttivo (e

riconfermata a pag. 3 della memoria conclusionale), l'importo della TIA per tutto il periodo di vigenza della detta tariffa non incassato è maggiore essendo quanto meno pari alla somma dell'importo preteso dal Comune di € 1.385.065,40 e quello preteso dall'attrice di cui al precedente paragrafo (€ 885.853,02) per complessivi € 2.270.909,72. Si aggiunge che dalla relazione sulla gestione (pag. 8) relativa al bilancio al 31.12.2019 prodotto *sub* doc. A-36 l'ammontare complessivo della TIA non riscossa risulta essere pari alla somma di € 1.142.004 di crediti inesigibili ed € 1.641.002 per crediti insoluti ma non ancora inesigibili, per complessivi € 2.783.005.

4.6. Ancora, il collegio ribadisce che né negli accordi *inter partes*, né nel Disciplinare (approvato dal Comune ma mai sottoscritto dall'attrice), né in altri atti deliberativi versati nel presente procedimento risulta chiarito su quale parte debba gravare, in tutto o in parte, il rischio di inesigibilità degli importi dovuti dagli utenti a titolo di TIA. È pur vero che il Disciplinare (art. 2, c. 11) imponeva al Comune di riconoscere le somme non riscosse come passività effettiva di esercizio, da prevedere come ulteriore costo nel piano finanziario dell'anno successivo, per il relativo recupero, ma tale riconoscimento non risulta essere stato effettuato, limitandosi la convenuta ad allegare di aver stanziato degli accantonamenti annuali che però non si sono specificamente rinvenuti nei piani finanziari versati in atti e risultano quindi carenti di prova. Al contempo, il Comune addebita ad Area Sud di non aver potuto provvedere all'inserimento nei piani finanziari dell'insoluto, in quanto l'attrice, soltanto nel 2017 (a rapporto concluso) avrebbe trasmesso (doc. C-32) l'indicazione di crediti da ritenersi inesigibili (in conseguenza del fatto che l'agente della riscossione aveva esperito, senza successo, le procedure di recupero coattivo legislativamente previste e che altri crediti erano di valore inferiore ad € 300) per € 1.142.003,71. Non solo, la convenuta imputa all'attrice anche una condotta negligente nella riscossione, atteso che gli insoluti sarebbero superiori al 10%, tasso invece registrato dal Comune dal 2013 allorché ha avviato la riscossione diretta della TARES (I mem., pag. 13) e avrebbe fatto prescrivere i crediti.

4.7. Le contestazioni della convenuta relative ad una pretesa negligenza da parte dell'attrice non paiono al collegio fondate: invero, il Comune stesso ha dedotto di

registrare, nella riscossione della Tares, una percentuale di insoluti del 10%: ebbene, si consideri che l'intero ammontare della TIA per gli anni 2006-2012, la cui riscossione era affidata a Area Sud, era pari, secondo quanto emergente dalla tabella di cui a pag. 3 dell'atto introduttivo del presente procedimento (dati che non sono stati specificamente contestati), ad € 32.641.995,47⁶. A fronte di tale importo complessivo, l'attrice dichiara di aver riscosso € 30.371.085,75, sicché l'insoluto è pari ad € 2.270.909,72, percentuale ben inferiore al 10% della tariffa. La questione non cambierebbe anche se si tenesse conto del complesso dei crediti TIA non pagati risultanti dal bilancio 2019 e pari ad € 2.783.005. Al contempo, sia dal doc. A-14, sia dal doc. C-32 risulta che l'attrice si è attivata per il recupero delle somme attraverso l'agente della riscossione, il quale ha provveduto ad esperire le procedure coattive consentite dalla legge.

4.8. Non vi sono peraltro prove che Area Sud abbia sollecitato l'inserimento dei crediti non riscossi tra le passività di esercizio; cosa che avrebbe consentito il recupero negli anni delle somme insolute eventualmente anche attraverso incrementi della tariffa. Al contempo, il Comune era in grado di quantificare gli insoluti, consultando i bilanci di esercizio dell'attrice, di cui era socia.

4.9. Alla luce degli elementi di fatto e della condotta delle parti, il collegio ritiene che gli importi vantati da ciascuna delle parti per il periodo TIA siano allo stato inesigibili.

4.10. In particolare, il collegio evidenzia che:

- in linea generale, le perdite derivanti da inesigibilità di un credito dovrebbero rimanere a carico del titolare del credito e quindi, quanto alla TIA, a carico del Comune;

⁶

Fatturato TIA	
Area Sud	29.411.068,55
Fatturato TIA	
Comune	
pagato	1.845.870,52
Fatturato TIA	
non pagato	1.385.056,40
Totale	32.641.995,47

- Area Sud, nell'interesse del Comune, avrebbe dovuto segnalare tempestivamente la situazione di inesigibilità, al fine di consentire il recupero negli anni successivi tramite la tariffa, ma ciò non ha fatto;
- il Comune, che avrebbe potuto agevolmente apprendere l'entità del fenomeno degli insoluti dai bilanci di esercizio della propria partecipata, anche nel presente procedimento, si è comunque ritenuto non obbligato a far gravare sul piano finanziario e quindi sulla tariffa a carico degli utenti gli oneri derivanti dall'inesigibilità dei crediti;
- al contempo, il Comune, a partire dal 2009, non ha preteso il pagamento delle somme di cui alle note contabili, così sostanzialmente prestando acquiescenza alla condotta dell'attrice, non sollevando inoltre nessuna contestazione (e anzi prestando acquiescenza) con riguardo all'incameramento, da parte della gestrice, dell'intero incasso della tariffa (anche per la quota parte che sarebbe stata, proporzionalmente all'incassato, di competenza del Comune);
- soltanto a seguito della Delibera di Cessazione, con la comunicazione 26 maggio 2015 (doc. A-12), il Comune ha preteso di compensare le somme di sua competenza;
- unicamente nel presente procedimento l'attrice ha peraltro azionato il suo credito riferito al periodo TIA conclusosi nel 2012.

Dagli elementi sopra esposti risulta quindi che le parti, con comportamento concludente, hanno convenuto, da un lato, di non considerare nei piani finanziari gli insoluti TIA, dall'altro di non azionare i rispettivi crediti relativi al periodo TIA, realizzando così, nei fatti, una ripartizione convenzionale degli importi della tariffa rimasti insoluti. In altri termini, a seguito delle univoche condotte delle parti sopra descritte, le stesse hanno convenuto di ripartirsi l'insoluto secondo i rispettivi, sopra accertati, crediti per il periodo TIA.

4.11. Il collegio precisa che con tali condotte le parti non hanno rinunciato alla soddisfazione delle loro spettanze, ma semplicemente individuato un criterio di riparto

proporzionale delle attuali somme non riscosse che dovrà essere rispettato nella ripartizione dei futuri incassi, secondo la seguente tabella.

Importo TIA AreaSud	Importo TIA Comune	Insoluti TIA
885.853,32	1.385.056,40	2.270.909,72
0,390087423	0,60991258	% riparto

In altri termini, di ogni euro incassato della somma totale di insoluti, il 39% dovrà andare ad Area Sud e il 61% dovrà essere riconosciuto al Comune.

5. GLI ULTERIORI CREDITI DEL COMUNE.

5.1. Stante l'inesigibilità del credito di cui al paragrafo che precede, non risulta ovviamente dovuto l'importo di € 106.47,48 a titolo di interessi legali.

5.2. Quanto al credito per dividendi di € 61.974,00, lo stesso è già stato compensato tra le parti con riguardo ad una parte del credito qui azionato dall'attrice mediante lo scambio di corrispondenza prodotto *sub* doc. A-33 in data 8 aprile-23 maggio 2016. L'importo che Area Sud ha richiesto in questa sede (€ 1.425.023,80) per canoni del periodo TARES corrisponde effettivamente all'importo complessivo delle fatture azionate (€ 1.510.300,48) detratto l'importo della compensazione di € 85.276,68 in atti. Sul punto la convenuta non ha contestato specificamente l'intervenuta compensazione.

5.3. Con riguardo all'importo di € 617,16 a titolo di sanzioni per disservizi, il Comune si è limitato a produrre *sub* doc. C-14 degli "accertamenti di entrata" estratti dalla propria contabilità che non hanno efficacia probatoria nei confronti dell'attrice, la quale ha contestato di non aver mai ricevuto l'atto di applicazione della sanzione previsto dall'art. 35 del Capitolato. Effettivamente l'art. 35 d) impone che la penalità sia applicata, previa contestazione e termine per deduzioni, tramite "atto amministrativo ufficiale inviato mediante Raccomandata con avviso di ricevimento". Tale atto non risulta prodotto in giudizio, sicché il collegio ritiene inesistente tale credito, per mancato assolvimento dell'onere probatorio.

5.4. Quanto all'importo di € 14.204,89, oltre € 34,02 di interessi legali per rifusione spese legali di cui alla sentenza 10590/2017 (docc. C-15 e C-16) lo stesso è pacificamente dovuto ed è altresì riconosciuto anche dall'attrice. Si tratta peraltro di credito

chirografario per € **14.238,91** da soddisfarsi secondo le regole del concorso, anche in compensazione (peraltro, allo stato, non richiesta dal Comune), ai sensi dell'art. 56 l. fall.

5.5. Analoghe considerazioni valgono per il credito di € 3.687,36 portato dalla sentenza 885/2016 del T.A.R. Lombardia (doc. C-17), oltre ad interessi legali per € 23,64 e così per complessivi € **3.711**.

5.6. Stante la reciproca parziale soccombenza sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese giudiziali e di funzionamento del collegio arbitrale.

P.Q.M.

L'intestato collegio arbitrale, all'unanimità dei suoi componenti, definitivamente pronunciando, respinta e comunque assorbita ogni contraria domanda, istanza e difesa così

GIUDICA

1. Accerta e dichiara l'esistenza del credito di Area Sud S.p.A. di € 1.425.023,80, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 (nel testo antecedente al d.lgs. 192/2012, trattandosi di contratto stipulato prima del 1° gennaio 2013) dalla data di scadenza della singola fattura insoluta sino alla notifica della domanda introduttiva del presente procedimento avvenuta il 24 giugno 2020 e interessi moratori ex art. 1284 cod. civ. dalla data della domanda giudiziale al saldo e per l'effetto condanna il Comune di Corsico a corrispondere la predetta somma;
2. Accerta e dichiara l'esistenza del credito di Area Sud S.p.A. per il periodo TIA di € 885.853,02 e che tale credito non è esigibile nei termini di cui in motivazione;
3. Accerta e dichiara l'esistenza del credito del Comune di Corsico per il periodo TIA di € 1.385.056,40 e che tale credito non è esigibile nei termini di cui in motivazione;
4. Accerta e dichiara l'esistenza dei crediti del Comune di Corsico di € 14.238,91 ed € 3.711 e condanna Area Sud S.p.A. a corrispondere le predette somme alla convenuta, secondo le regole del concorso e del concordato omologato.
5. Rigetta ogni ulteriore domanda delle parti.

6. Spese giudiziali e di funzionamento del presente procedimento arbitrale integralmente compensate tra le parti.

* * *

Il presente lodo, sottoscritto con firma digitale, sarà ritualmente depositato presso la Camera Arbitrale.

L'imposta di bollo viene assolta tramite nn. 18 contrassegni di € 16,00 ciascuno, identificati con i numeri seriali di seguito indicati:01210050322137; 01210050322125;

01210050322114; 01210050322103; 01210050322091; 01210050322080;

01210050322079; 01210050322068; 01210050322057; 01210050322046;

01210050322034; 01210050322023; 01210050322012; 01210050322001;

01210050321990; 01210050321989; 01210050321978; 01210050321967

Milano, 21 dicembre 2021

Avv. Prof. Stefano Alberto Villata sottoscritto digitalmente il 22.12.2021

Avv. Guido Salvadori Del Prato sottoscritto digitalmente il 22.12.2021

Dott. Michele Vitale sottoscritto digitalmente il 22.12.2021